

REGOLAMENTO (CEE) N. 29/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata per ciascuno di tali prodotti è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1748/92 del Consiglio⁽⁴⁾, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo;considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁵⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il prezzo cif dello zucchero greggio e dello zucchero bianco viene calcolato dalla Commissione

per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁶⁾;considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo dello zucchero greggio è stata determinata dal regolamento (CEE) n. 431/68; che quella dello zucchero bianco è stata definita dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio⁽⁷⁾;

considerando che, nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i corsi quotati alle borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando tuttavia che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio⁽⁸⁾, la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere supposti come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che tra i prezzi o le offerte di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce alla rinfusa cif Rotterdam devono essere adeguati; che in sede di adeguamento deve essere tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro; che se il prezzo o l'offerta è inteso per merci in sacchi, esso viene ridotto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 784/68, di 0,73 ECU / 100 kg;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 10.